

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2680

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VOLONTÈ, PANETTA, LUCCHESI, DE FRANCISCIS

Modifica all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1985, n. 816,
in materia di indennità di carica per i sindaci

Presentata l'11 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 81 del 1993 ha profondamente innovato il sistema elettorale degli enti locali; in particolare il sindaco è ora diretta espressione della volontà popolare e costituisce la figura istituzionale più importante della comunità nella sua espressione politica ed amministrativa.

È venuto meno, pertanto, il vecchio sistema del rimpasto di comodo, sotteso, di solito, a mere aspirazioni di potere interne alle coalizioni — se non addirittura di corrente in seno ad uno stesso partito — e non piuttosto a sentite e comprovate esigenze di governabilità delle realtà socio-economiche locali.

Al presente il sindaco eletto direttamente dal corpo elettorale ha non solo il diritto di amministrare per quattro anni ma anche il dovere di farlo sulla base di uno specifico mandato popolare che lo vincola, con la comunità che lo ha eletto, in un rapporto di tipo fiduciario. Nella eventualità di elezione al Parlamento di un candidato che ricopra le funzioni di sindaco di un comune con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti, cumulo che la normativa vigente consente, le possibili dimissioni dalla carica comunale comporterebbe *ipso jure* lo scioglimento del consiglio comunale e l'indizione di nuove elezioni per la nomina di un nuovo sindaco.

Tale eventualità deve considerarsi inopportuna in quanto altera la fiducia degli elettori sia riguardo al voto espresso a livello locale sia a quello relativo alle elezioni nazionali. È di tutta evidenza, principalmente in caso di elezioni politiche con il sistema maggioritario, che permane nei residenti del comune uno stretto legame fiduciario con il sindaco eletto al Parlamento.

Si consideri, altresì, che indire nuove elezioni comporta inevitabilmente un periodo di *vacatio* e di incertezza nell'azione amministrativa del comune oltre che ad uno spreco di risorse connesso al costo delle stesse elezioni. Se, quindi, adempiere ai due mandati elettorali è non soltanto possibile ma anche auspicabile, non trova giustificazione alcuna la *ratio* della legge n. 816 del 1985 che esclude da parte del parlamentare la riscossione dell'indennità di carica connessa allo svolgimento della funzione di sindaco.

Il parlamentare si trova a svolgere un'intensa attività al servizio dell'intera collettività nazionale, da un lato presso la

Camera di appartenenza nei giorni di convocazione dell'aula e della commissione di cui fa parte, dall'altra, nei rimanenti giorni, presso la sede comunale per espletare le funzioni di sindaco della comunità che lo ha eletto. In tale ultima veste gravano sulla stessa persona oneri, responsabilità soggettive ed oggettive conseguenti al suo operato con un dispendio di energie psico-fisiche ed economiche non sempre coperte dalle previste e modeste spese di rappresentanza del comune, che attengono in buona misura al reddito personale del sindaco come avviene per le spese telefoniche dell'utenza privata o quelle relative all'uso del proprio autoveicolo conseguenti all'esercizio delle funzioni sindacali.

Per sanare tale situazione quale riconoscimento delle funzioni istituzionali svolte, la presente proposta di legge si propone di sostituire il secondo comma dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, al fine di consentire al deputato di percepire l'indennità di carica connessa allo svolgimento delle funzioni di sindaco.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è così sostituito:

« Il divieto di cui al primo comma non si applica ai soggetti esclusi dalle cause di ineleggibilità alla carica di parlamentare di cui all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

